



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE
SEDE DI T R E N T O**

DECRETO n. 33/2020

Modalità di effettuazione delle udienze pubbliche e camerali in attuazione dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

IL PRESIDENTE

Rilevato che l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dispone che dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, ossia mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza;

Ritenuto pertanto di disporre per l'anzidetto periodo la disciplina applicativa per l'effettuazione presso questo Tribunale delle udienze pubbliche e camerali da remoto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 135 del 27 maggio 2020, recante regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti e i relativi allegati tra cui, in particolare, l'allegato 3 recante le specifiche tecniche per le udienze da remoto;

Viste le *"Linee guida sull'applicazione dell'articolo 4 del decreto legge n. 28 del 2020 e sulla discussione da remoto"*, approvate in data 25 maggio 2020 dal Presidente del Consiglio di Stato;

Considerato – altresì – il contenuto del *"Protocollo d'intesa sulle udienze da remoto ex art. 4 del d.l. 29/2020"* stipulato in data 26 maggio 2020 tra la Giustizia Amministrativa nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, il Consiglio Nazionale Forense, l'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Avvocatura generale dello Stato e le associazioni degli avvocati amministrativisti, e ritenuto di applicarne i relativi principi, posti a tutela del diritto costituzionale di difesa di tutte le parti del processo;

Preso in particolare atto dei divieti e delle prescrizioni di natura tecnico - informatica rivolti ai partecipanti alle udienze da remoto, contenuti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 2020 e, in particolare, nel suo allegato 3;

Visto lo schema di verbale per le udienze da remoto con discussione pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa che – tra l'altro - riproduce le informazioni e gli ammonimenti da rivolgere ai singoli partecipanti circa il rispetto delle predette prescrizioni tecnico-informatiche;

Ritenuto conseguentemente opportuno includere nel presente decreto tutte le prescrizioni necessarie per lo svolgimento delle udienze da remoto contenute nella normativa allo stato vigente in quanto presupposta dal predetto art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, e ciò al fine di rendere più celere e semplice la fase di informazione e di ammonimento dei partecipanti alle udienze - ai quali verrà chiesto di aver preso visione e di confermare quanto indicato nel presente decreto, nonché nelle norme in esso indicate – e di consentire, allo stesso tempo, la sintetica verbalizzazione delle dichiarazioni rese dagli stessi;



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE
SEDE DI T R E N T O**

Ritenuto – altresì – parimenti opportuno disporre la preventiva acquisizione, da parte della Segreteria, di un numero di telefono cellulare e di un indirizzo di posta elettronica personale non certificata degli avvocati partecipanti alla discussione delle cause da remoto, in modo da garantire il loro rapido rintraccio in caso di inconvenienti tecnici che dovessero riscontrarsi durante il collegamento telematico;

Ritenuto di assoggettare le parti cui è consentita la difesa personale a' sensi dell'art. 23 c.p.a. alla medesima disciplina vigente per gli avvocati partecipanti alle udienze

Ritenuto di rinviare ad un successivo decreto, da adottarsi in relazione alle ulteriori disposizioni di legge statale e provinciale che saranno emanate in materia di emergenza Covid-19, nonché in relazione ai conseguenti provvedimenti amministrativi d'urgenza che saranno adottati al riguardo dall'autorità governativa e provinciale, le modifiche alle attuali misure organizzative per l'accesso agli uffici di questo Tribunale e – altresì - per il funzionamento degli stessi;

Visto l'art. 87 del codice del processo amministrativo e l'articolo 11 delle relative norme di attuazione;

Visti l'art. 31 della l. 27 aprile 1982, n. 186 (*Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*) e l'art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013

DECRETA

1) Di prendere atto che a decorrere dalla data del 9 novembre 2020 e sino alla data del 31 gennaio 2021 per la trattazione delle cause, sia in pubblica udienza che in camera di consiglio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e all'art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 2020, n. 70 e che alle parti, nonché al Presidente del TRGA, Sede di Trento, competono le facoltà previste ivi, nonché le conseguenti misure applicative - a tutt'oggi in vigore - disposte con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 maggio 2020 n. 134, con allegati, recante "*Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti*", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 135 del 27 maggio 2020. Si applica - altresì - il "*Protocollo d'intesa udienze da remoto ex art. 4 d.l. 28/2020*" stipulato in data 25 – 26 maggio 2020 tra la Giustizia Amministrativa, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti e il cui testo è consultabile e scaricabile dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it

2) In dipendenza di quanto esposto al punto 1):

a) in ogni udienza pubblica o camerale gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., omissis ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio;

b) può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto;



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE
SEDE DI T R E N T O**

c) in via transitoria, sia per le udienze pubbliche, sia per le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale;

d) l'istanza presentata a' sensi della lett. b) o della lett. c) è accolta dal Presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite; negli altri casi, il Presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni presentate al riguardo dalle altre parti;

e) se il Presidente del collegio ritiene comunque necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone d'ufficio con decreto;

f) in tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la Segreteria comunica alle parti, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento;

g) si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità delle persone partecipanti all'udienza e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali; il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge;

h) per i tempi massimi di discussione e replica si applica l'art. 2, commi 12 e 13, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020;

i) in alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, ovvero richiesta di passaggio in decisione; il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.

3) Sino alla data del 31 gennaio 2021 le camere di consiglio e le udienze pubbliche tenute con le modalità di cui al precedente punto 1) iniziano rispettivamente alle ore 9.00 e alle ore 10.00 del giorno prefissato.

4) Di dare atto che, durante le udienze con discussione che si tengono in collegamento da remoto mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia Amministrativa fino al 31 gennaio 2021, ai presenti verrà chiesto di aver preso visione e di confermare quanto contenuto nel presente decreto presidenziale, e precisamente:

A) per i difensori delle parti, le parti presenti che agiscono in proprio, eventuali verificatori, consulenti tecnici, commissari *ad acta*:

a) di avere letto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa;

b) di dare atto della propria libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali;

c) che quanto accade nel corso dell'udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere all'udienza (eventuali praticanti sono ammessi previa espressa richiesta);

d) di impegnarsi a non effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, n. 134 del 22 maggio 2020 che, tra l'altro, vieta la registrazione, con ogni strumento, delle udienze, l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza nonché l'uso di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza;

e) di accedere al collegamento da remoto in videoconferenza su *Teams Microsoft* unicamente tramite *web browser* (fatta salva la possibilità di utilizzare l'applicazione Teams Microsoft senza il



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE
SEDE DI T R E N T O**

proprio *account*, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato), autenticandosi come *ospite/guest* e immettendo quale nome una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati: *nrg [spazio] anno [spazio] iniziale cognome [spazio] iniziale nome [spazio]*;

f) di disattivare il proprio microfono e di mantenere lo stesso attivo solo in occasione dei propri interventi;

g) di attivare sulla piattaforma in uso presso la Giustizia Amministrativa, se disponibile, la funzione di *"sfocatura sfondo"*;

h) di non abbandonare autonomamente la riunione da remoto e di attendere per tanto l'estromissione dalla videoconferenza da parte dell'organizzatore, a conclusione della discussione;

B) per i magistrati e il personale interno del Tribunale, di essere a conoscenza del *"Documento informativo ai sensi dell'articolo 13 regolamento (UE) 2016/679 relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l'app Microsoft Teams su pc, tablet e dispositivo mobil"* e del suo contenuto.

5) La Segreteria è incaricata di chiedere agli avvocati partecipanti alla discussione delle cause da remoto un recapito di telefono cellulare e di un indirizzo di posta elettronica personale non certificata in modo da garantire il loro rapido rintraccio in caso di inconvenienti tecnici che dovessero intervenire durante il collegamento telematico;

6) Le parti cui è consentita la difesa personale ai sensi dell'art. 23 c.p.a. sono assoggettate alla medesima disciplina vigente per gli avvocati partecipanti alle udienze;

7) È assicurato ai sensi dell'art. 74 e ss. del t.u. in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), l'esame delle istanze di patrocinio a spese dello Stato da parte dell'apposita Commissione istituita presso il Tribunale, le cui sedute sino alla data del 31 gennaio 2021 dovranno svolgersi - salvo diverse e ulteriori disposizioni - in modalità telematica con collegamento da remoto per il tramite della segreteria del Tribunale, la quale provvederà alla relativa verbalizzazione.

Il presente decreto è comunicato a cura della Segreteria del Tribunale al Commissariato del Governo di Trento, al Questore di Trento, alla Provincia autonoma di Trento, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, alla Camera amministrativa di Trento nonché al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri preposto alla tutela dell'ordine pubblico durante le sedute del Tribunale. Il presente decreto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa e ne sarà data notizia anche agli organi di informazione locali.

Trento/Trieste, 4 novembre 2020

II PRESIDENTE

Fulvio Rocco